



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it
ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 21.05.2019

Info/67/05.19/TRASPORTI TRASFRONTALIERI: modifiche per i rifiuti plastici

TRASPORTI TRASFRONTALIERI: APPROVATE LE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE DI BASILEA RELATIVE ALLE SPEDIZIONI DEI RIFIUTI PLASTICI

La 14a riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea si è conclusa il 9 maggio scorso con la decisione quasi unanime (187 Paesi, tra cui non figurano gli Stati Uniti) di modificare il testo del Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere per includere le modifiche proposte dalla Norvegia sulla spedizione di rifiuti di plastica.

Le modifiche riguardano in particolare gli allegati II (“*Categorie di rifiuti che richiedono un esame speciale*”), VIII (“*Elenco A*”, rifiuti pericolosi) e IX (“*Elenco B*”, rifiuti non pericolosi) della Convenzione e sono state approvate dal Consiglio europeo con Decisione 2019/638 del 15 aprile 2019

Le modifiche proposte dalla Norvegia e approvate dal Consiglio UE riguardano in breve:

- **l’aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi** (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell'allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che detta voce sia chiaramente definita, tra l'altro, con una chiara formulazione della voce B3010 nell'allegato IX della convenzione;
- l’aggiunta di una nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell'allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi;
- **la modifica della voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi** (che non devono essere soggetti al sistema di controllo, a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell'allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell'allegato III della convenzione) nell'allegato IX.

Tali modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2021

In relazione a tale Decisione, tuttavia, **l'Unione europea applicherà una deroga**, in linea con l'articolo 11 della Convenzione, **per esentare le spedizioni di rifiuti di plastica all'interno dell'UE dalle disposizioni modificate della Convenzione di Basilea**. Tale deroga consentirà di evitare brusche interruzioni nel commercio di materie plastiche riciclabili.

In assenza di un accordo commerciale tra l'UE e il Regno Unito, invece la Convenzione di Basilea modificata si applicherà alle spedizioni di rifiuti di plastica tra l'UE e il Regno Unito, a meno che tale accordo non venga raggiunto prima dell'entrata in vigore delle modifiche (1° gennaio 2021).